

TORNATA DEL 26 LUGLIO 1867

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Lettura ed approvazione del processo verbale — Congedi — Annunzio d'interpellanza del Senatore Angioletti al Ministro della Marina — Appello nominale e squittinio per la nomina dei Questori — Seguito della discussione sul progetto di legge per una tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche — Dichiarazioni e proposta sull'art. 14 del Regio Commissario accettata dall'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo 1 — Riserve ed appunti del Senatore Farina — Osservazioni del Regio Commissario, del Senatore Pinelli e del Relatore — Nuove spiegazioni dei Senatori Farina e Pinelli — Approvazione degli articoli 2, 4, 5, coll'annessa tariffa, del 6, 7, 8, 9 — Obbiezioni del Senatore Farina sull'articolo 10 e risposte del Relatore e del R. Commissario — Approvazione di questo articolo con aggiunta, del 12, 13, 14 modificato, 15, 16 — Proposta del Relatore circa le petizioni mandate al Senato su questa legge, approvata — Dichiarazioni del R. Commissario — Approvazione degli articoli 17, 18 e 19 — Dichiarazioni del Relatore circa la riserva fatta dal Senatore Farina — Raccomandazione per alcune petizioni del Relatore, appoggiata dal Commissario Regio — Approvazione dell'articolo unico del progetto di legge pel conferimento della naturalità italiana al signor E. Waddington — Relazione di petizioni — Risultato dello spoglio delle schede per la nomina dei Questori.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro degli Affari Esteri, dei Lavori Pubblici ed il Regio Commissario Commendatore Finali.

Presidente. Continuando il Senatore Chiesi a far parte dell'Ufficio Centrale per la legge in discussione e non essendovi al banco della Presidenza, che un solo Segretario, prego nuovamente il Senatore Angioletti a voler fare le funzioni di Segretario.

(Il Senatore Angioletti va a sedere al banco dei Segretari).

Il Senatore **Segretario Manzoni T.** legge il processo verbale della tornata antecedente che viene approvato.

Domandano un congedo i signori Senatori Cataldi, Dalla Valle, Florio, Doria, Giustinian e Catalano Gonzaga.

Presidente. Se niuno fa opposizione, questi congedi si riterranno accordati.

Il Senatore Angioletti chiede facoltà d'interpellare il Ministro della Marina; quindi prego il signor Ministro degli Esteri qui presente a voler comunicare questa domanda d'interpellanza all'onorevole suo collega, perchè possa poi rispondervi in qualcuna delle prossime tornate.

Queste interpellanze s'aggirano sopra due provvedi-

menti, relativi uno all'amministrazione del materiale, e l'altro all'amministrazione del personale della Marina; e ciò in seguito di due relazioni testè stampate dalla Commissione d'inchiesta nominata con Decreto Reale dell'8 agosto 1866.

Ministro degli Esteri. Non mancherò di comunicare al mio collega Ministro della Marina l'oggetto di queste interpellanze, e sono persuaso che quanto prima sarà pronto a darvi adeguata risposta.

Presidente. Rimane ora a farsi la nomina dei Questori. Prego i signori Senatori di preparare le loro schede. L'urna resterà aperta, perchè i sopravvenenti possano votare essi pure.

Si passa all'appello nominale per la votazione relativa ai Questori.

Il Senatore **Angioletti Segretario provvisorio** fa l'appello nominale.

Presidente. Estraggo a sorte gli scrutatori.

(Riescono estratti i nomi dei Senatori Martinengo Giovanni, Strozzi Luigi e Tanari).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TARIFFA UNICA DEGLI EMOLUMENTI DEI CONSERVATORI DELLE IPOTECHE.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione

della legge per una tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche.

Prima di tutto chieggo tanto al Signor Commissario Regio, quanto all'Ufficio Centrale, se, essendosi votato l'articolo 3. prima del 1. e del 2., ed avendo osservato che i due punti di differenza tra il progetto del Ministero e quello dell'Ufficio Centrale erano gli articoli 3. e 14, credono essi che attualmente si abbia da mettere in discussione l'art. 14, oppure ricominciare addirittura da capo dall'art. 1.

Commissario Regio. L'unica divergenza sostanziale, come osservava l'onorevole Presidente, tra il progetto presentato dal Ministero e quello proposto dall'Ufficio Centrale del Senato è ora nell'art. 14, anzi precisamente sopra un paragrafo di questo articolo, che farebbe durare per 40 giorni dopo la morte del conservatore delle ipoteche la responsabilità dei suoi eredi per la gerenza dell'Ufficio, la quale per la durata degli stessi 40 giorni sarebbe affidata al commesso gerente, che era stato approvato dall'Amministrazione in seguito a proposta del conservatore.

Secondo il progetto ministeriale, si proponeva che questa gerenza sarebbe durata per 40 giorni, pendenti i quali l'Ufficio sarebbe rimasto commesso alle cure del gerente; invece all'Ufficio Centrale pareva che questa disposizione non soddisfacesse abbastanza ai principi di equità ed all'interesse degli eredi del conservatore, i quali possono non conoscere neanche la persona del gerente, e non avere alcuna ragione di riporre in lui la loro fiducia.

In questo contrasto fra le due proposte, siccome nell'Amministrazione delle Finanze abbiamo altri uffici che esercitano funzioni simili a quelle dei conservatori delle ipoteche, come sarebbero i ricevitori del Registro e anche gli esattori delle imposte dirette, e che tanto per gli uni che per gli altri invariabilmente si segue il sistema, che colla morte del titolare cessa non solo l'ufficio, ma anche la responsabilità sua e de' suoi eredi, il Governo non avrebbe nessuna difficoltà di proporre che fosse soppresso il paragrafo che contiene quella disposizione. Questo sarebbe il quarto dell'art. 14 del progetto ministeriale, ed il secondo dello stesso articolo proposto dall'Ufficio Centrale, per guisa che colla morte del conservatore cesserebbe ogni responsabilità ne' suoi eredi, i quali non dovrebbero più rispondere del fatto di nessun altro tranne di quello del loro autore.

Non si può opporre che vi possa essere difficoltà nell'andamento del servizio, perchè oggi in tutto il Regno questo sistema di limitare la responsabilità alla morte dell'impiegato, e di far nascere subito nell'Amministrazione l'obbligo di provvedere con altri mezzi all'andamento del servizio, si verifica senza alcun inconveniente; e quando nell'Ufficio del conservatore non vi fossero altri Ufficiali finanziari, vi sarà sempre il ricevitore del Registro col mezzo del quale l'Amministrazione avrà un modo spedito di provvedere al tem-

poraneo andamento del servizio, senza che ne venga ritardato o nocuto alla cosa pubblica.

È perciò che io pregherei l'Ufficio Centrale a dichiarare se annuisce alla soppressione di questo paragrafo, e quando l'Ufficio Centrale consenta, io non ho veruna difficoltà di dichiarare per parte mia che, per il seguito della discussione, mi rimetto interamente alla redazione del progetto dell'Ufficio stesso.

Senatore Mirabelli, Relatore. L'Ufficio Centrale ringrazia l'onorevole Commissario Regio della proposta di soppressione per lui fatta del paragrafo quarto dell'articolo 14 del progetto ministeriale, che sarebbe il paragrafo secondo nel progetto dell'Ufficio Centrale, e l'accetta.

Presidente. Sono dunque di accordo l'Ufficio Centrale e il Commissario Regio di togliere questo paragrafo?

(Segni di adesione dai due banchi dell'Ufficio Centrale e del Ministero).

Commissario Regio. Soggiungo ancora una parola.

Essendo passato ieri l'articolo 3 come era stato proposto dall'Ufficio Centrale, e su questo articolo 14 dove era qualche notevole discrepanza, essendosi il Governo concordato, non ho alcuna ragione d'insistere contro quei minuti emendamenti che riguardano le altre parti del progetto di legge.

Presidente. Darò dunque lettura del progetto dell'Ufficio Centrale.

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli E. Se credesse, mi pare si potrebbe aprire la discussione senza dar lettura di tutto il progetto di legge.

Presidente. Leggerò dunque il primo articolo per metterlo in discussione.

« Art. 1. I conservatori delle ipoteche manterranno la qualità di funzionari governativi.

« Gli altri impiegati, amanuensi ed inservienti, che occorrono per gli uffici ipotecari, non sono funzionari governativi. Essi sono nominati e rimossi dai conservatori, che ne devono partecipare la nomina o la rimozione al Ministero di Grazia e Giustizia ed al Ministero delle Finanze.

« Il conservatore ha ancora la facoltà di nominare un commesso gerente per supplirlo nel caso di assenza debitamente autorizzata, o di legittimo impedimento. La nomina del commesso gerente dev'essere riconosciuta dal direttore demaniale, nella cui giurisdizione esiste l'ufficio ipotecario. Il conservatore notificherà la nomina e la firma del commesso gerente al Tribunale civile ed alla Corte di Appello, non che al Ministero di Grazia e Giustizia ed al Ministero delle Finanze.

« In tutti i casi rimane ferma la responsabilità del conservatore anche per il fatto del commesso gerente, degli impiegati, amanuensi ed inservienti, salvo a lui il regresso contro di costoro. »

(Approvato)

« Art. 2. I conservatori, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni e l'adempimento degli obblighi loro attribuiti dal Codice civile, dipendono dal Ministero di Grazia e Giustizia. Sotto ogni altro riguardo dipendono dal Ministero della Finanze.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Non veramente per fare una variazione su quest'articolo 2, ma per proporre una aggiunta all'art. 1 ho chiesto la facoltà di parlare.

Leggo in questo articolo la seguente frase:

« Il conservatore notificherà la nomina e la firma del commesso gerente al Tribunale civile, e alla Corte d'Appello, ecc. »

La notificazione di questa firma mi pare diretta specialmente a far sì che i tribunali che giudicano dei diritti ipotecari possano riconoscere la verità dei certificati e degli stati che sono loro presentati.

Siccome al presente anche le preture giudicano sopra materie ipotecarie, mi pare che sarebbe opportuna una aggiunta per la quale s'incaricasse il conservatore di notificare questa nomina anche alle preture del suo circondario ipotecario.

A questo modo mi pare che si soddisferebbe molto meglio allo scopo della legge.

So benissimo che in generale tutto quello che ha rapporto all'Ufficio ipotecario è affidato ai tribunali di prima cognizione; ma siccome questa notificazione, mi pare non tanto diretta alla tenuta regolare dell'ufficio, quanto al giudizio che deve portare il giudice sulla regolarità dei certificati emanati dall'ufficio medesimo, così per lo stesso motivo che si notifica la nomina del commesso al Tribunale della Corte d'Appello, crederei opportuno fosse notificata anche alle preture, dal momento che anche le preture, per la nuova legge, sono chiamate a decidere controversie ipotecarie.

Su questo punto desidererei che mi si desse qualche schiarimento, altrimenti mi permetterei di proporre un'aggiunta all'articolo 1° colla quale appunto si mettesse l'obbligo ai conservatori di comunicare queste nomine anche ai pretori del loro circondario.

Aspetto qualche schiarimento sull'osservazione che ho fatto.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Non avrei alcuna difficoltà di annuire alla proposta fatta dall'onorevole Farina, la quale completa quelle garanzie che sono nello spirito e nella disposizione della legge.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Mi rincresce di dover sollevare una difficoltà in un momento in cui l'onorevole Commissario Regio crede che sia nella regolarità più perfetta lo ammettere quest'aggiunta stata suggerita. Ma, se si ammette quest'aggiunta per i conservatori, non

ve lo allora perchè lo stesso non debba aver luogo quanto ai notai, i quali depongono pure la loro firma presso la Corte d'Appello come quella che ha la sorveglianza per l'osservanza dei regolamenti, concernenti tali pubblici ufficiali, quantunque certe funzioni siano delegate più particolarmente ai Presidenti dei tribunali.

Ciò non ostante, quando i ricevitori del registro, quando i notai hanno da notificare le loro firme, essi s'indirizzano a quel corpo che ha la generale sorveglianza in questa materia. Ora io non veggio perchè la cosa debba andare in modo differente coi conservatori, dal momento che questi sono noti alla Corte di Appello, la quale è la depositaria delle loro firme. Se vi è qualche difficoltà, naturalmente si ricorre là, a quella sede dove si raccolgono tutte queste firme; per conseguenza mi pare che l'aggiunta proposta dall'onorevole Farina, invece di rendere più esatta l'osservanza della legge, introdurrebbe nei conservatori della ipoteca una diversità di disciplina che non sarebbe per nulla giustificata.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Io credo che l'onorevole preopinante parta da un dato erroneo, cioè che identiche sieno le norme del tabellone e quelle che regolano la conservatoria delle ipoteche; ma la prima cosa è ben diversa dalla seconda, perchè mentre per il tabellone realmente è stabilita una competenza del Tribunale di Appello quasi esclusiva, viceversa le conservatorie sono poste specialmente sotto la ispezione del Tribunale civile di prima istanza, secondo l'articolo 2073 del Codice Civile.

Io mi dilungherei di troppo se dovessi rientrare a dimostrare le diversità che hanno dato origine e che rendono ragionevoli queste diverse disposizioni di legge; mi limito pertanto semplicemente a ripetere quello che ho avuto l'onore di dire, cioè che siccome la cosa si ravvisa opportuna per i Tribunali civili, così la si deve ravvisare opportuna anche per le Preture, dal momento che le Preture per la legge attuale, diversa dalla precedente, per la quale i Giudici di Mandamento non potevano decidere nelle cause ipotecarie, oggi giorno decidono ipotecarie controversie. Conseguentemente, per lo stesso motivo che si denunzia al Tribunale di prima istanza la nomina del commesso credo opportuno che si denunci anche alle Preture le quali sono chiamate a decidere in questa materia.

Ripeto del resto che la parità che si è voluta stabilire fra la legge del tabellionato e quella relativa alle conservatorie delle ipoteche, non sussiste nè punto nè poco, perchè le conservatorie delle ipoteche per la natura delle cose delle quali si occupano, piuttosto locali che generali, sono poste sotto la ispezione dei Tribunali locali; per conseguenza, credo che le preture che sono i tribunali locali anche più speciali, e che han da decidere su queste materie, devono avere cognizione di

chi è facoltizzato a rilasciare dei certificati autentici e degni della fede pubblica senza ulteriore esame.

Mantengo perciò la proposta da me fatta, ed accetto la dichiarazione dell'onorevole Commissario Re- gio, il quale potrà formulare, ovvero formulerà, se la Commissione accetta il mio emendamento, un comma il quale riguardi questa materia.

Senatore **Mirabelli**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mirabelli**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale, per verità improvvisamente colto da questa proposta, incontrerebbe dei dubbi; si riserva perciò di dare la sua opinione definitiva in seguito.

Il dubbio sarebbe questo: è vero che oggi i pretori giudicano di tutte le azioni reali sino alla somma di L. 1500; però, siccome tutte le azioni ipotecarie tendono alla espropriazione forzata, della espropriazione forzata conoscono solamente i Tribunali civili, non ne conoscono i pretori.

Ora si sa che nelle espropriazioni forzate si presentano le questioni d'iscrizione, di trascrizione, e specialmente nel giudizio di graduazione. È vero che talvolta i pretori potrebbero avere occasione di giudicare anche di questa materia; ma ciò si verifica ancora per tutti i Tribunali del Regno, in modo che se si volessero far conoscere, a tutti coloro che debbono pronunciare, le firme del conservatore e del gerente, ne verrebbe questa conseguenza, che il conservatore di Firenze dovrebbe notificare la sua firma a tutti i Tribunali, a tutti i pretori del Regno, perchè è possibile che qualche documento della conservazione di ipoteca di Firenze possa esser materia di esame di altro Tribunale o di altra Pretura del Regno.

Ma io mi riservo di emettere l'opinione dell'Ufficio Centrale su questo punto nel seguito della discussione di questa legge.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Mi permetto di aggiungere solo poche parole, accettando la riserva fatta. Prima di tutto dichiaro che è appunto perchè si tratta di provvedere alla generalità e non alla specialità dei casi, che io propongo la mia aggiunta, mentre le Preture, essendo per lo più chiamate a decidere casi relativi alle ipoteche della località medesima, e ben di rado di ipoteche di altre località, è necessario che abbian cognizione delle persone alle quali gli uffici della località sono affidati.

D'altronde bisogna combinare anche ciò colla disposizione relativa alla legalizzazione delle firme.

Qualunque volta venisse revocata in dubbio la legalità della firma in un Tribunale diverso da quello del luogo, nel quale venne rilasciato il certificato, questa firma deve essere legalizzata e trasmessa poi nella giurisdizione dell'altro Tribunale. Ma nelle Preture questo non si usa, e quindi parmi opportuno provvedere altrimenti.

Consequentemente io credo sia molto più ovvio di fare comunicare alle Preture queste costituzioni di commessi speciali.

Trovo poi che è un caso molto semplice il diramare una breve circolare per ciò ai signori pretori. Se ne diramano delle migliaia da tutti i Ministeri e da tutte le amministrazioni, che è veramente straordinario sentire che debba essere una grande fatica il diramare dieci o dodici circolari ai singoli pretori di ogni circondario d'ipoteca, perchè generalmente un circondario d'ipoteche non ha più di dieci o dodici pretori nella sua giurisdizione. Perciò anche questa difficoltà mi pare non degna di molta considerazione.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Ho domandato la parola per spiegare la mia idea, la quale sembra all'onorevole preopinante un'idea lanciata senza nessuna sorta di appoggio, anzi da riguardarsi come effetto di puro equivoco.

Il deposito che si fa da un pubblico ufficiale della propria firma presso l'autorità designata dalla legge, non ha per oggetto di portare a notizia di quel tale Tribunale che dovrà pronunciare nella causa, le firme dell'ufficiale pubblico da cui prendono il carattere autentico gli atti che ne sono emanati: lo scopo è di offrire il tipo, lo stampo col quale quelle firme si possono raffrontare; questa idea, se non cado in equivoco, porta con sé la conseguenza che non si moltiplichino all'infinito queste firme ma che si depongano in sito abbastanza cospicuo, perchè sorgendo qualche dubbio, sia in una Pretura, sia in un Tribunale o in qualunque siasi giurisdizione, vi si possa ricorrere come a tipo per confrontare le sottoscrizioni dei rispettivi ufficiali.

Se a raggiungere questo scopo, sia necessario come suppone l'onorevole Senatore Farina di moltiplicare queste firme in ragione degli uffici nei quali possa accadere di dover produrre le firme dei conservatori, io lo lascierò decidere alla saviezza del Senato.

Del resto, io mi rimetto per ogni ulteriore disamina all'Ufficio Centrale il quale ha dichiarato di intendere di ponderare ulteriormente l'argomento.

Presidente. L'Ufficio Centrale si è riservato...

Senatore **Mirabelli** *Relatore*. (interrompendo) Si è riservato a dichiararsi prima che si voti la legge, cioè finita la votazione degli articoli.

Presidente. Rileggo allora l'articolo secondo.

(*Vedi sopra*)

Chi ammette quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato)

L'articolo 3 essendo stato votato, si passa all'articolo 4.

« Art. 4. I conservatori delle ipoteche sono retribuiti colla percezione degli emolumenti di cui è detto nell'articolo seguente, e colla partecipazione, ossia coll'aggio su le riscossioni delle tasse ipotecarie nelle proporzioni stabilite nell'articolo 7 della presente legge. »

(Approvato)

« Art. 5. È approvata l'annessa tariffa degli emolumenti che i conservatori delle ipoteche sono autorizzati a riscuotere per le formalità e per le operazioni richieste ai loro uffici, a norma delle disposizioni del Codice civile. »

Siccome a quest'articolo è annessa la tariffa degli emolumenti, darò lettura anche di questa:

Tariffa degli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche per le formalità, operazioni e spedizioni richieste ai loro uffici.

1. Per qualunque registrazione d'iscrizione, rinnovazione, trascrizione ed annotazione sul registro generale d'ordine L. » 25

2. Per ogni formalità d'iscrizione, di rinnovazione o di trascrizione, come pure per ogni formalità di annotazione da farsi sui registri delle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, o sul particolare registro delle annotazioni, sempre compreso il certificato da rilasciarsi al richiedente a piedi della nota da restituirsi, o separatamente, in prova della seguita formalità » 1 »

Se la iscrizione, la rinnovazione o la trascrizione riguardano più di un creditore o più di un debitore, oltre l'emolumento di una lira, per ciascun'altra di queste persone » 20

Se l'annotazione riguardi crediti od azioni spettanti a più di una persona, o se il credito o l'azione viene divisa per effetto dell'annotazione fra più persone, oltre l'emolumento di una lira per ciascun'altra di queste persone » » 20

Se le note delle iscrizioni, rinnovazioni, trascrizioni ed annotazioni comprendono più di quattro facciate scritte, per ogni ulteriore facciata » » 10

3. Per la formazione della nota per l'iscrizione d'ufficio prescritta dall'art. 1985 del Codice civile, semprechè il venditore non vi abbia espressamente rinunciato o non abbia già provveduto da sè » 1 »

Per il duplicato della nota, quando sia richiesto, per ciascuna facciata scritta . . . » » 25

4. Per la copia isolata delle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni (cioè della nota in-scritta o trascritta), comprese le relative loro annotazioni, per la prima facciata scritta . . L. » 50

Per ciascuna delle successive facciate . . » » 25

5. Per ogni stato o certificato di tutte le iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni esistenti che concernono una sola persona;

Per ogni articolo d'iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, comprese le rispettive annotazioni:

Se il certificato è generale » » 50

Se il certificato è speciale, cioè concerne soltanto determinati stabili » » 75

E in ognuno di questi casi per ciascuna facciata scritta » » 25

Se il certificato concerne cumulativamente il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità, è pagato un solo emolumento per quelle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni che si riferiscono a tutti.

6. Per ogni certificato negativo d'iscrizione, rinnovazione o trascrizione concernenti una sola persona:

Se il certificato è generale » 1 »

Se il certificato è speciale, cioè concerne determinati stabili » 1 50

Se il certificato concerne più di una persona è dovuto per ciascuna di esse un altro intero emolumento, fatta eccezione del caso in cui il certificato concerne cumulativamente il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità.

7. Per la copia collazionata di qualunque documento depositato in ufficio, escluse le note di iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, per ciascuna facciata scritta » » 25

8. Per ciascun certificato di qualsiasi annotazione fatta sulle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, che sia richiesto, oltre quello di cui al N. 2 della presente tariffa » 1 »

9. Per la semplice ispezione delle partite del repertorio riflettenti una sola persona. » » 50

Se inoltre sarà richiesta l'ispezione delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, o delle relative annotazioni, per ciascuna iscrizione, rinnovazione o trascrizione ispezionata, non tenuto conto delle relative annotazioni . . » » 25

10. Per la ricerca infruttuosa del nome di una persona sulla tavola alfabetica:

Per ciascuna persona o nome di cui fu richiesta la ricerca infruttuosa » » 50

11. Per la ispezione isolata di una iscrizione, rinnovazione, trascrizione, o annotazione, per ciascuna di esse » » 50

12. Per ogni duplicato di quietanza di tasse ipotecarie pagate » » 25

Presidente. Metto ora ai voti l'art. 5, e nessuno facendo osservazioni in contrario, anche la testè letta tariffa degli emolumenti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 6. Nessun emolumento è dovuto per le formalità, per le operazioni e per le spedizioni richieste dalle amministrazioni dello Stato nello esclusivo loro interesse, e quando la spesa dell'emolumento debba sopportarsi dall'erario dello Stato; sono pure i conservatori obbligati di eseguire gratuitamente quei lavori che il Governo richiede per ragioni di pubblica amministrazione.

(Approvato)

« Art. 7. I conservatori delle ipoteche hanno diritto altresì ad un aggio sulle riscossioni annuali effettivamente fatte delle tasse normali ipotecarie e di trascrizione devolute allo Stato, nella seguente proporzione: Su le prime L. 5,000 . . . L. 20 per ogni 100 lire
Sulle successive L. 15,000 » 10 » » »
Sulle susseguenti L. 20,000 » 5 » » »
Su le susseguenti L. 40,000 » 2 » » »
E sopra ogni maggior somma » 1 » » »

« Quando in un ufficio ipotecario si compiano nell'anno per iscrizioni, rinnovazioni, trascrizioni e annotazioni più di 3000, ma non più di 4000 formalità, l'aggio determinato in questo articolo sarà diminuito di un decimo; quando si compiano più di 4000, ma non più di 5000 formalità, l'aggio sarà diminuito di due decimi, e così di un altro decimo per ogni migliaio di formalità, talchè l'aggio sarà diminuito di sette decimi quando le formalità arrivino a 10,000.

Oltre i sette decimi non si fa luogo ad ulteriore diminuzione qualunque sia il numero delle formalità eseguite nell'ufficio ipotecario.

(Approvato)

« Art. 8. Sono a carico dell'erario dello Stato la somministrazione de' locali d'ufficio, e le spese delle stampe, dei registri e dei moduli che saranno forniti dall'amministrazione.

« Tutte le altre spese sono a carico dei conservatori, come quelle d'ufficio, di combustibili e lumi, di legatura di volumi e registri, di trasporto di danaro, di provvista, manutenzione e riparazione di mobili, di scaffali ed armadi, di custodia di locali, di mercedi del commesso gerente, degl'impiegati, amanuensi ed inservienti, ed ogni altra spesa necessaria al regolare e celere andamento del servizio. »

Senatore **Mirabelli, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mirabelli, Relatore.** L'onorevole Commisario Regio vorrebbe aggiungere in quest'articolo dopo le parole « quelle d'ufficio » le parole di cancelleria, perchè teme che forse i conservatori non intendano comprendere sotto le parole *spese d'ufficio* le spese di carta.

L'Ufficio Centrale non ha difficoltà ad ammettere quest'aggiunta.

Presidente. Rileggerò il secondo comma dell'articolo coll'aggiunta proposta.

« Tutte le altre spese sono a carico dei conservatori, come quelle d'ufficio, di cancelleria, di combustibili e lumi, di legatura di volumi e registri, di trasporto di danaro, di provvista, manutenzione e riparazione di mobili, di scaffali ed armadi, di custodia di locali, di mercedi del commesso gerente, degl'impiegati, amanuensi ed inservienti, ed ogni altra spesa necessaria al regolare e celere andamento del servizio. »

Presidente. Metto ai voti l'articolo colle parole aggiunte. Chi crede di approvarlo, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato)

« Art. 9. La tassa fissa di lire tre, stabilita dall'articolo 4 della legge 6 maggio 1862, N. 503, è ridotta a lire due per la trascrizione di quegli atti e contratti che non trasferiscono la proprietà di immobili o di diritti capaci d'ipoteca.

Quando un atto od una sentenza contiene più contratti o più disposizioni che riguardino persone diverse e non aventi interesse comune o solidale, sono dovute tante tasse fisse quante sono le persone che hanno interesse separato e distinto. »

(Approvato)

« Art. 10. L'anticipazione delle tasse ipotecarie e degli emolumenti dovuti ai conservatori per ciascuna formalità, operazione o spedizione richiesta agli uffici delle ipoteche, è a carico del richiedente.

Al pagamento però delle tasse e degli emolumenti sono col richiedente tenuti in solido tutti coloro nel cui interesse fu fatta la richiesta, e trattandosi d'iscrizioni ipotecarie, anche la persona o le persone dei debitori iscritti. Però i debitori di quota speciale non sono obbligati al pagamento delle tasse e degli emolumenti che in proporzione della loro quota. »

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina.** Nella seconda parte di quest'articolo mi pare che vi sia qualche cosa che per san- cilio con legge ha bisogno di qualche maggiore garanzia.

L'articolo dice:

« Al pagamento però delle tasse e degli emolumenti sono col richiedente tenuti in solido tutti coloro nel cui interesse fu fatta la richiesta (sta bene), e trattandosi di iscrizioni ipotecarie anche la persona o le persone dei debitori iscritti ». Veramente non mi pare che si voglia parlare dei debitori contro cui è iscritta l'ipoteca.

Voci. Sì.

Senatore **Farina.** Per verità la frase non è molto esatta, ma passiamo oltre su ciò. Io domando se ad un creditore viene in capo di cavare una, due, dieci copie d'iscrizioni ipotecarie, il suo debitore dovrà pagare tutte queste copie? Che fieno ha questa facoltà assoluta attribuita al creditore di cavare delle copie di iscrizione a carico solidale anche del suo debitore? Mi pare che assolutamente questa latitudine sia eccessiva.

D'altronde, generalmente le spese di una prima copia d'iscrizione ipotecaria si mettono a carico del debitore, e questo l'intendo; ma poi se il creditore che ha bisogno per qualche motivo di 10, 20, 30 copie, non so perchè il debitore debba esso pure supportare la spesa di queste copie d'iscrizione che il creditore, stando letteralmente all'articolo, potrebbe chiedere.

Preglierei perciò che mi si dessero spiegazioni a questo riguardo.

Senatore **Mirabelli, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mirabelli, Relatore.** Darò all'onorevole preopinante le spiegazioni richieste.

Sono tenuti in solido non solo i creditori che richiedono l'iscrizione, ma puranche i debitori contro dei quali si richiede l'iscrizione stessa per la tassa d'iscrizione, non già per i certificati.

Infatti è detto nell'articolo « trattandosi d'iscrizioni « ipotecarie anche la persona o le persone dei debitori iscritti », cioè: quando si va a richiedere l'iscrizione contro del debitore; ma non si estende quest'articolo a tutto ciò che potrebbe fare il creditore nel suo speciale interesse.

Se un creditore si presenta al conservatore e dichiara che vuole un duplicato, il debitore non ci entra punto.

« Al pagamento però delle tasse e degli emolumenti « sono, col richiedente, tenuti in solido tutti coloro « nel cui interesse fu fatta la richiesta, e trattandosi « d'iscrizioni ipotecarie (non di certificati d'iscrizione ma di un'iscrizione che si voglia prendere) anche « la persona o le persone dei debitori iscritti » contro dei quali l'iscrizione si è presa, e che per abbreviazione si è detto iscritti.

Dunque non si tratta di certificati. Spero che, dopo queste dichiarazioni, l'onorevole Senatore Farina si riterrà soddisfatto.

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina.** Se l'articolo non si componesse che di un solo inciso, forse queste spiegazioni potrebbero riuscire soddisfacenti; ma l'articolo si trova composto di due comma, e ritrovo nella prima parte dell'articolo la disposizione più generale che si possa immaginare, perchè dice: « L'anticipazione delle tasse « ipotecarie e degli emolumenti dovuti ai conserva- « tori per ciascuna formalità e spedizione » dunque anche tutte le spese di certificati sono a carico del debitore.

Il secondo alinea non distingue più: quindi essendo comprese tutte queste tasse nello stesso articolo, se non si distingue, si può fare una confusione, e ne possono sorgere contestazioni.

Io ritengo che gli schiarimenti dati dall'onorevole Relatore siano eccellenti; ma siccome pur troppo vediamo che nei tribunali molte volte degli schiarimenti dati dai Relatori non si tien conto, è piuttosto desiderabile che sia alquanto più precisamente spiegata la legge, che non semplicemente lo starsene alle dichiarazioni fatte dal Relatore.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Credo poter aggiungere altre spiegazioni a quelle date dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Io pregherei l'onorevole Senatore Farina di osservare che il 1° comma dell'articolo 10 riguarda una cosa di-

stinta dal comma secondo. Il comma primo parla delle anticipazioni che mette a carico del richiedente; la seconda parte parla del pagamento, cosa diversa dalle anticipazioni; quindi ciò che è detto rispetto alla persona, o persone dei debitori limitatamente alle iscrizioni ipotecarie, non potrebbe riferirsi al primo comma dello articolo stesso.

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina.** L'osservazione fatta dall'onorevole preopinante sarebbe buona se la cosa stesse nei termini da esso indicati; ma io prego l'onorevole preopinante di badare che qui vi è un *però* per mettere in chiaro che si vuole stabilire una correlazione colla parte prima. In massima generale è stabilito che la spesa deve anticiparsi dal creditore, ma però vi avverte che al pagamento concorreranno anche i debitori. Dunque anche questo *però* costituisce una specie di limitazione, che collega col secondo il primo comma dell'articolo. È necessario di spiegare bene questa cosa, se no ne verrà l'inconveniente di cui ho fatto cenno, perchè appunto l'aver detto *noi stabiliamo una massima generale*, questo mi pare voglia dire che l'anticipazione è a carico del richiedente, ma che i debitori sono tenuti anche essi solidariamente a pagare questa spesa.

Ma se questa non è determinata nella legge, nasceranno sicuramente contestazioni; ed io ripeto che i Tribunali non istanno nè alle dichiarazioni dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, nè a quelle dell'onorevole Commissario Regio, ma alla lettera della legge.

Senatore **Mirabelli, Relatore.** Prego l'onorevole preopinante ad osservare che la limitazione che egli intende di fare già si trova nell'articolo dove è detto, *trattandosi di iscrizioni ipotecarie...*

Senatore **Farina** (interrompendolo). Domando perdono, l'articolo parla dei diritti relativi all'iscrizione.

Senatore **Mirabelli Relatore.** Dei diritti relativi alle iscrizioni, ma non dei diritti relativi ai certificati d'iscrizione; tuttavia per rendere la cosa più chiara, e per contentare l'onorevole preopinante, si potrebbe dire così: *Trattandosi di iscrizioni ipotecarie, (il che equivale a dire: Trattandosi della spesa della iscrizione ipotecaria) anche la persona, e le persone dei debitori contro i quali si è presa l'iscrizione, perchè la spesa si riferisce sempre a quella delle iscrizioni che si prendono e non ai certificati o ad altre operazioni successive.*

Commissario Regio. In questo modo mi pare sia tolto interamente l'equivoco di cui faceva cenno l'onorevole Senatore Farina.

Presidente. Dunque l'Ufficio Centrale propone che sia tolta la parola *iscritti* e che invece si aggiungano dopo le parole *la persona o le persone dei debitori*, queste altre: *contro dei quali si è presa l'iscrizione.*

Rileggerò l'articolo con quest'emendamento sul quale sono d'accordo l'Ufficio Centrale ed il Commissario Regio.

« Art. 10. L'anticipazione delle tasse ipotecarie e degli emolumenti dovuti ai conservatori per ciascuna formalità, operazione o spedizione richiesta agli uffici delle ipoteche è a carico del richiedente.

« Al pagamento però delle tasse e degli emolumenti sono col richiedente tenuti in solido tutti coloro nel cui interesse fu fatta la richiesta, e, trattandosi d'iscrizioni ipotecarie, anche la persona o le persone contro di cui fu presa l'iscrizione. Però i debitori di quota speciale non sono obbligati al pagamento delle tasse e degli emolumenti che in proporzione della loro quota. »

(Approvato)

« Art. 11. Le disposizioni dell'articolo 13 della legge 6 maggio 1862, N. 593, sono applicabili anche alle tasse ed agli emolumenti dovuti sulle formalità, operazioni e spedizioni richieste nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato, quando per qualsiasi ragione le relative spese debbono essere da altri sopportate.

« Sono però esenti interamente da tassa e dal relativo emolumento le iscrizioni dirette ad assicurare l'esecuzione della multa e delle spese di giustizia penale. »

(Approvato)

« Art. 12. La malleveria che il conservatore delle ipoteche è tenuto di prestare nell'interesse del pubblico prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni a termini dell'art. 19 della legge 6 maggio 1862, deve essere approvata dalla Corte d'Appello nella cui giurisdizione esiste l'ufficio ipotecario, sentito il Pubblico Ministero.

« La malleveria continua per tutto il tempo in cui il conservatore dura in carica e per corso di altri anni dieci: nè può essere svincolata se non per decisione della Corte d'Appello nella cui giurisdizione il conservatore cessò dall'ufficio, sentito il Pubblico Ministero.

« Lo svincolo sarà accordato qualora nel detto periodo non sia stata promossa alcuna azione giudiziaria contro il conservatore o contro i suoi eredi, relativa alla responsabilità incorra nell'esercizio delle sue funzioni.

« Chi promuove un giudizio contro il conservatore o i suoi eredi deve notificarlo alla Cancelleria della detta Corte.

« È sempre salvo il diritto nel conservatore, o ne' suoi eredi, di far ridurre la malleveria anche pendente l'azione giudiziaria giusta la disposizione del Codice civile intorno alle riduzioni delle ipoteche. »

(Approvato)

« Art. 13. Il conservatore per tutte le azioni procedenti dalla responsabilità della sua carica avrà il domicilio legale nell'ufficio delle ipoteche da lui amministrato. Il giudizio di esse appartiene alla giurisdizione del Tribunale civile nel cui distretto trovasi l'ufficio, anche quando l'azione debba dirigersi contro gli eredi ed aventi causa dal conservatore. »

(Approvato)

Presidente. Articolo 14.... Quest'articolo è modificato col togliersi del 2° comma, lo leggo con questa modificazione.

« Art. 14. La malleveria prestata dal conservatore serve anche di garanzia per l'esercizio delle funzioni del commesso gerente.

« Nessun conservatore rinunciante può abbandonare il suo posto prima che abbia preso possesso chi sarà stato dalla Direzione demaniale designato ad assumerne le funzioni almeno provvisoriamente, sotto pena del risarcimento de' danni che la vacanza dall'ufficio, anche momentanea, potesse arrecare. »

(Approvato)

« Art. 15. Entro mesi tre dalla cessazione delle funzioni di un conservatore delle ipoteche per morte o per qualsiasi altro titolo, il Pubblico Ministero presso la Corte d'Appello farà pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed in quella della provincia, in cui ha sede l'ufficio ipotecario, un avviso col quale venga annunciato il fatto della cessazione delle funzioni del conservatore per gli effetti contemplati dagli articoli 12 e seguenti della presente legge.

« Eguale avviso farà pubblicare sei mesi prima che scada il periodo della durata della malleveria.

(Approvato)

« Art. 16. Lo stipendio del conservatore, sul quale sarà fatta la ritenuta a termini della legge 18 dicembre 1864, numero 2034, e sarà calcolata la pensione a termini della legge 14 aprile 1864, numero 1731, consiste nell'ammontare dell'aggio o partecipazione alla riscossione sulle tasse erariali, a norma della disposizione dell'art. 7 e nel quinto del complessivo ammontare degli emolumenti percetti a norma dell'unità tariffa.

« Lo stipendio del conservatore non può essere mai minore di lire 2000, talchè, ove a questa misura non giungano l'aggio ed il quinto degli emolumenti, gliene sarà pagato alla fin d'anno il supplemento a carico del bilancio dello Stato, e in questo caso le lire 2000 servono di base del calcolo della ritenuta e della pensione.

« Ove all'ufficio di conservatore sia unito altro ufficio pubblico retribuito con aggio, sarà tenuto conto dell'importo di quest'altra retribuzione che viene a conseguire il conservatore, in deduzione della misura minima di sopra stabilita in L. 2000.

(Approvato)

« Art. 17. La legge dell' 11 ottobre 1863, n. 1500 si applica agli impiegati presso gli uffici ipotecari del Regno i quali conservarono a termini delle leggi vigenti la qualità di impiegati governativi.

Senatore *Mirabelli, Rel.* Alcuni scrivani e commessi governativi dell'Ufficio delle ipoteche di Ferrara, di Forlì, di Modena e di Bologna hanno dirette diverse petizioni al Senato, le quali sono state passate all'Ufficio Centrale.

Questi impiegati si lamentano della condizione che fa loro l'articolo 17 in discussione, cioè a dire che essi sono considerati come impiegati disponibili.

Non combattono la giustizia della disposizione, ma pregano il Senato di raccomandarli alla benevolenza del Ministero.

Essi dicono che contando su questi stipendi, hanno fondate delle famiglie, e rimarrebbero nell' indigenza se, decorsi i due anni, od anche nel corso dei medesimi non fossero collocati.

L' Ufficio Centrale crede che queste petizioni siano degne di essere prese in benigna considerazione, e raccomandate al Governo, epperò ne propone la trasmissione al Ministero delle Finanze perchè ne faccia benigno calcolo.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Il Ministero di Finanze per la sola disposizione dell' art. 17 di questa legge non potrebbe non tenere in molta considerazione la posizione, nella quale stanno per trovarsi non pochi impiegati addetti alle conservatorie delle ipoteche nelle provincie dell' Emilia e di Lombardia; il Governo quindi accoglie di buon grado le petizioni delle quali l' Ufficio Centrale gli propone l' invio, ed avrà cura grandissima di fare che a questi impiegati si trovi collocamento in altri uffizii dell' ordine finanziario.

Presidente. Metto ai voti la proposta dell' Ufficio Centrale di inviare queste petizioni al Ministero di Finanze, con raccomandazione di prenderle in benigna considerazione.

Chi è di questo avviso, sorga.

(Approvato)

Metto ora ai voti l' articolo 17 testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 18. Sono abrogate le disposizioni dell' a legge 6 maggio 1862, e tutte le altre che siano contrarie alla presente legge ed alla annessa tariffa. »

(Approvato)

« Art. 19. La presente legge avrà effetto il 1° gennaio 1868 in tutto il Regno, ad eccezione per ora delle provincie della Venezia e di Mantova. »

(Approvato)

Ora verrebbe la riserva che è stata fatta dall' Ufficio Centrale circa la proposta del Senatore Farina.

Senatore Mirabelli, Relatore. L' Ufficio Centrale per verità vorrebbe che l' articolo primo stesse nei termini in cui è stato concepito e votato.

L' articolo dice:

« Il conservatore notificherà la nomina e la firma del commesso gerente al Tribunale civile, cioè a dire al Tribunale in cui ha sede l' Ufficio. »

Ora, la circoscrizione delle conservatorie è diversa dalla circoscrizione dei tribunali. — Si può verificare che una circoscrizione d' ipoteche contenga molti tribunali; per esempio nella circoscrizione della conservatoria di Firenze si comprendono molti tribunali. Non pertanto si deve dare la conoscenza al solo Tribunale di Firenze; perchè? Perchè il Tribunale di

Firenze è quello sotto la cui diretta dipendenza è posta la conservatoria per l' art. 2073 del Codice civile. D'altronde, l' azione ipotecaria si risolve nella espropriazione forzata, e per l' articolo 662 del Codice di procedura civile il giudizio deve istituirsi davanti al Tribunale civile in cui sono siti i beni sui quali sono state prese le iscrizioni. Questo è il caso ordinario.

È vero che anche i pretori potrebbero avere occasione a conoscere de' documenti delle conservatorie; ma non solamente i pretori dei tribunali che sono nel perimetro della conservazione delle ipoteche hanno occasione di conoscerli, ma tutti i pretori del Regno, a cui possono essere presentati questi documenti in qualche causa che innanzi di essi si agita; e quando si avrà la necessità di riconoscere se le firme si riferiscano a coloro a cui si attribuiscono, allora per mezzo gerarchico si scrive per sapere se la firma sia vera; basta che vi sia un centro abbastanza vicino dove esista la firma, le parti medesime possono mettere in contestazione se la firma sia vera o no; il che avvenendo, la quistione si dee decidere nei modi voluti dalla legge, tanto più che pri notai si segue lo stesso sistema, cioè a dire, si mandano le firme ai tribunali civili da cui dipendono; e pure i pretori sono ogni giorno obbligati a giudicare sopra documenti notarili. Sorgendo delle difficoltà essi si dirigono ai procuratori del Re per avere schiarimenti e quando vi è contestazione, giudicano come per legge. Accogliendosi la giunta proposta dall' onorevole Farina, si guasterebbe tutta l' economia dell' articolo che è fondata sull' articolo 2075 del Codice civile, e manterrei l' articolo come si trova, che, a parere anche dell' Ufficio Centrale, raggiunge lo scopo.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io certamente non posso forzare l' Ufficio Centrale ad accettare l' emendamento, ma lo avverto che esso si mette in contraddizione con se stesso.

Votammo testè l' articolo 15 in cui è detto ben chiaramente che alla cessazione delle funzioni di un conservatore delle ipoteche per morte o per qualsiasi altra causa, il Pubblico Ministero nella Corte d' Appello lo farà pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*. Ora, è evidente che in forza di questo articolo è necessario che la cessazione delle funzioni del conservatore sia conosciuta. Se dunque non si vuole una denuncia speciale ai pretori, si provveda invece con una disposizione conforme a quella dell' articolo 15; ma queste cose si facciano conoscere; perchè come se ne è fatta conoscere la necessità, la convenienza, la ragionevolezza nel caso di morte, così è opportuno si riconosca quando un individuo viene sostituito ad un altro nel disimpegno della conservatoria delle ipoteche.

Se l' Ufficio Centrale persiste nel voler conservare questa contraddizione non ho che dire, ma credo che questa stessa contraddizione che ho notato dimostrerà la ragionevolezza della mia proposta.

Senatore **Mirabelli, Relatore.** Domando la parola.
Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mirabelli, Relatore.** L'Ufficio Centrale non crede vi sia contraddizione tra la disposizione dell'articolo 15 e l'art. 1 perchè hanno per oggetto una cosa diversa.

L'art. 13 tende a questo: morto il conservatore, si deve svincolare la sua cauzione. I creditori, coloro i quali possono istituire azioni, possono stare in diverse parti del Regno; quindi nel *Giornale Ufficiale* si annunzia che è morto il conservatore, e perciò coloro che fossero interessati sono avvertiti a rendersi diligenti a promuovere le loro azioni. Queste azioni sulla cauzione durano 10 anni; quindi sei mesi prima che finiscano i 10 anni si fanno avvertiti di nuovo tutti gli interessati che hanno altri sei mesi di tempo per promuovere le loro azioni. Ecco la ragione per cui nell'art. 15 si dichiara che si debba far pubblica la morte del conservatore, perchè siccome le azioni durerebbero 30 anni secondo la legge comune, e qui si restringe a 10 anni, si è voluto dare una garanzia che è quella della pubblicità per mezzo del *Giornale Ufficiale*.

Presidente. Il sig. Senatore Farina insiste?

Senatore **Farina.** Mi rimetto.

Senatore **Mirabelli, Relatore.** Vi è un'altra petizione che ha un nesso colla legge, di un tale Luigi Pinoli conservatore delle ipoteche di Modena.

Conosce il Senato che colla legge transitoria del 1865, per mettere l'antico sistema di privilegi e ipoteche in armonia col sistema novello, si stabilì che talune iscrizioni si dovessero rinnovare, si dovessero inscrivere le ipoteche occulte e si aggiunge che fossero esenti di tassa; il termine per compiere queste operazioni è stato prorogato sino a tutto il corrente anno. Il Governo nel presentare il progetto di legge alla Camera dei Deputati scriveva l'art. 8 nel quale diceva che coloro che dovevano fare le iscrizioni comunque fossero esenti di tassa, pure dovessero pagare gli emolumenti ai conservatori; e ciò per la fatica che facevano i conservatori e per la spesa di copiatura.

Ora la Camera ha tolto questo articolo 8, e lo ha tolto ragionevolmente; perchè questa legge non deve andare più in esecuzione, come credeva il Ministero. Il primo gennaio 1867, ma al primo gennaio 1868.

Ora, questo conservatore dice al Senato: tolto questo articolo, io che sono conservatore governativo che non ho diritto agli emolumenti, avrò il grave peso di dover fare a mie spese tutte queste iscrizioni; non solo dovrò prestare l'opera gratuitamente, ma anche sobbarcarmi a gravi spese.

L'Ufficio Centrale crede che questa petizione sia meritevole di grande considerazione non solamente relativamente a questo conservatore, ma a tutti i conservatori governativi che si trovano nelle stesse condizioni, cioè a dire tutti quei conservatori i quali hanno uno stipendio fisso e non hanno emolumenti da esigere. Bisogna che il Governo prenda conto di questo affare,

e che soccorra quei conservatori nei modi che crederà più convenienti.

Per conseguenza l'Ufficio Centrale propone che questa petizione sia mandata al Ministro delle Finanze perchè la prenda in benigna considerazione.

Commissario Regio. Anche questa petizione è per sua natura tale che essendo raccomandata dall'Ufficio Centrale al Ministero delle Finanze non può il Ministero stesso che accoglierla, e promettere di prenderla in considerazione e di risolvere la questione secondo lo spirito di equità.

Presidente. Metto dunque ai voti il rinvio di questa petizione al Ministero con raccomandazione.

Chi approva questa proposta, voglia alzarsi.

(Approvata)

Attualmente la discussione su questa legge è terminata.

L'ordine del giorno porta la discussione della legge per la concessione della cittadinanza italiana al cavaliere Evelino Waddingthon.

Leggo l'articolo unico del progetto:

« È accordata la piena naturalità italiana al cavaliere Evelino Waddingthon, nativo di Londra ed abitante in Perugia.

È aperta la discussione generale.

Se non si fanno osservazioni, essendo questo progetto di legge di un solo articolo, si rimanderà allo squittinio segreto.

I signori scrutatori per la nomina dei Questori sono pregati di ritirarsi per fare lo squittinio delle schede.

Intanto si passerà alla relazione delle petizioni.

La parola è accordata all'onorevole Senatore Chiesi per far la relazione delle petizioni.

RELAZIONE DI PETIZIONI

Senatore **Chiesi, Relatore.** Siamo al secondo Elenco:
 « Petizione N. 3911. — Francesco Daverio Luzzi, agente di cambio alla Banca di Milano, fa istanza perchè dal Senato venga modificato il progetto di legge relativo alla costituzione del Sindacato dei Mediatori presso le Borse di commercio. »

Siccome appunto è in istudio attualmente un progetto di legge relativo a questo argomento, l'Ufficio Centrale fa la proposta che questa petizione sia trasmessa all'Ufficio incaricato di esaminare quella legge.

Presidente. Se non è fatta opposizione a questa proposta, la terrò per approvata.

(Approvata)

Senatore **Chiesi, Relatore:**

« 3912. — Il Consiglio municipale di Montemurlo (Firenze). Petizione identica a quella distinta col numero 3904, in adesione alla deliberazione del Consiglio comunale di Montespertoli. »

Questa petizione è identica a quella che portava il numero 3904, la quale si riferiva alla proposta di legge che si credeva potesse essere presentata al Parlamento per ottenere l'incameramento delle sovrimposte comu-

nali e provinciali; e siccome la petizione N. 3904 fu per voto del Senato deposta negli archivi, così la Commissione fa uguale proposta anche per la petizione di cui è parola.

(Approvato)

« 3913. — Enrico Grimala-Lubanski di Lublino si rivolge al Senato onde ottenere la naturalità e cittadinanza italiana. »

Il signor Grimala-Lubanski, polacco, asserisce nella sua petizione di aver rotte le sue relazioni col Governo dell'imperatore delle Russie, e di avere altresì rinunciato al grado di capitano di cui era insignito nell'esercito del Caucaso. Egli venne in Italia nel 1860. Dal dittatore Garibaldi in Sicilia fu nominato capitano di Stato Maggiore con Decreto 30 giugno 1867.

Con altro decreto dello stesso Dittatore Garibaldi del 22 luglio dell'anno suddetto fu nominato Comandante di piazza in Barcellona, con incarico di organizzare una forza sufficiente pel mantenimento del buon ordine.

Il Consiglio Civico di quel paese, per dare al capitano Grimala Lubanski un attestato di stima e di simpatia, con deliberazione 7 novembre 1860 gli conferì la cittadinanza del paese, e con altra deliberazione in data del 14 febbraio 1861, lo dichiarò benemerito della patria. Con Regio Decreto poi del 24 settembre 1861 fu ammesso al godimento dei diritti civili nei Regi Stati.

Ora egli domanda la piena cittadinanza per potere appunto esercitare tutti i diritti di cui godono i cittadini italiani. Siccome però questa non si può ottenere che per legge, e trattasi di cosa che riguarda l'interesse suo particolare, così la Commissione non crede che le cose da lui esposte, ed i documenti presentati sieno tali da potersi fare iniziatrice di un progetto di legge in proposito.

Siccome però potrebbe darsi che un Senatore o qualunque altro membro del Parlamento presentasse a tal uopo un progetto di legge, così la Commissione vi fa la proposta che questa petizione sia depositata negli archivi per essere a suo tempo presa in considerazione, nel caso, com'io diceva, che per iniziativa parlamentare fosse presentato un progetto di legge in proposito.

Senatore Sylos Labini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sylos Labini. Mi dichiaro pronto a presentare un progetto di legge appunto come ha detto l'onorevole Relatore.

Presidente. Vuol dire che quando Ella vorrà presentare il progetto di legge, lo deporrà al banco della Presidenza.

La Presidenza raccoglierà in comitato il Senato, e vedrà se esso dichiarerà che questo progetto abbia ad essere preso in considerazione. In questo caso seguirà il corso ordinario di tutti i progetti di legge.

Avverto esser necessario che questo progetto di legge sia presentato alla Presidenza senza indicare di che si tratta. Questa poi le darà corso.

Frattanto se non vi sono osservazioni sulle conclusioni della Commissione, la petizione di cui è parola sarà mandata agli archivi, come viene proposto dalla Commissione stessa.

(Approvato)

Senatore Chiesi, *Relatore*. N. 3914. « La Giunta Municipale di Mantova chiede la reintegrazione territoriale di quella provincia nei limiti che le erano assegnati prima del 24 giugno 1859. »

La Commissione non ha nulla a proporre al Senato perchè il richiesto progetto di legge è già stato presentato nell'altro ramo del Parlamento. Tutto al più essa può proporre che questa petizione sia depositata negli archivi per essere poi esaminata dall'Ufficio Centrale.

(Approvato).

« 3915. — Il Consiglio municipale della città di Siena rappresenta il danno che ne deriverebbe dalla soppressione delle Università secondarie, e fa istanza che sia conservata quella della città medesima. »

Una petizione consimile fu in un'altra seduta già presa a disamina. Essa fu presentata dal Municipio di Genova, il quale appunto domandava che quell'Università fosse conservata come governativa.

Siccome quella petizione, per deliberazione del Senato, fu depositata negli archivi, così la Commissione vi fa la proposta che anche questa petizione sia depositata negli archivi per essere poi esaminata dall'Ufficio, il quale sarà incaricato dello studio del progetto di legge che potrà essere presentato sull'ordinamento dell'istruzione superiore.

(Approvato)

« 3916. — Il Consiglio comunale di Laino Borgo (Calabria Citeriore) dichiara di far adesione alla petizione della Camera di commercio di Cosenza (N. 3853) e domanda che vengano soppresse le tasse governative. »

Di questa petizione, alla quale fa adesione la petizione del Consiglio comunale di Laino Borgo, fu in altra seduta dal Senato approvato il deposito negli archivi; quindi la Commissione fa un'eguale proposta anche per questa, la quale non fa che far adesione alla petizione antecedente.

(Approvato)

« 3917. — Gli esercenti di vetture pubbliche in parecchie città italiane reclamano contro la legge da cui questi veicoli furono testè colpiti di tassa, e domandano che venga rievocata. »

Siccome una petizione consimile nella circostanza che fu posto in discussione il bilancio attivo fu trasmessa per voto del Senato al signor Ministro delle finanze, così propongo a nome della Commissione che anche questa sia a lui trasmessa, perchè la tenga nella debita considerazione.

(Approvato)

« 3918. — I professori della R. Università di Catania fanno istanza presso il Senato acciò nella legge

pel riordinamento degli studi superiori venga la stessa Università mantenuta come governativa. »

« 3919. — La Giunta municipale di Acireale (Sicilia) porge al Senato motivate istanze perchè sia conservata nel novero delle governative l'Università di Catania. »

La Commissione riguardo a queste due petizioni altro non può fare che la stessa proposta già fatta per le petizioni riguardanti le Università di Genova e di Siena, cioè che siano depositate negli archivi.

(Approvato)

« 3920. — La Giunta municipale di Castel del Piano (Grosseto), in adesione all'indirizzo del comune di Montespertoli, si oppone all'incameramento per parte del Governo delle sovraimposte provinciali e comunali. »

Siccome l'indirizzo a cui fa adesione la petizione suaccennata fu depositato negli archivi, così la Commissione fa per questa petizione una eguale proposta.

(Approvato)

« 3921. — Il Presidente della Camera di Commercio di Verona, a nome della Camera stessa, domanda che sia sospesa l'estensione a quella provincia del Codice di commercio italiano, finchè questo non abbia subite le necessarie modificazioni. »

La petizione intorno alla quale ho l'onore di riferire conclude in questi termini, di cui mi permetto dar lettura al Senato.

« Voglia l'inclito Senato compiacersi di rivolgere tutta la sua attenzione sopra questo importantissimo argomento, affinchè sia frattanto sospesa in queste provincie l'attuazione del Codice di commercio italiano, e provveduto in pari tempo alla più pronta compilazione di un nuovo Codice, che informato ai principii moderni renda possibile ed utile quella unificazione legislativa, cui certo, più che ogni altro, deve aspirare il ceto commerciale. »

Veramente questa petizione, pei termini in cui è concepita non potè non recare sorpresa alla Commissione; perocchè, in sostanza, taccia di retrogrado il Codice di commercio italiano non ha guari pubblicato, e vorrebbe che fosse conservato in vigore il Codice austriaco nelle provincie del Veneto. Si vuole insomma che il Codice nuovo non sia pubblicato, se non viene riformato, come si dice nella petizione, secondo i principii delle moderne legislazioni.

In questa petizione non si fanno speciali appunti al nostro Codice di commercio; vi si fa solo vagamente un confronto tra il Codice di commercio italiano e quello austriaco vigente nelle Provincie Venete; e parlando di quest'ultimo è detto che « esso, frutto di lunghi e conscienciosi studi del genio germanico, ed in vigore in tutti gli Stati della già Confederazione Germanica, riposa sopra principii assai più larghi e più conformi agli usi e bisogni attuali del commercio, di quello che non lo sia il Codice italiano modellato sul vecchio sistema francese. »

Per rispondere a questa critica, mi limiterò a leg-

gere le poche parole colle quali l'on. ex-ministro di Grazia e Giustizia, comm. Vacca, concludeva la relazione, onde fu presentato il Codice di commercio (pag. 27). « Ordinando il novello Codice di commercio pel Regno di Italia con l'intento di porre a tributo gl'insegnamenti della dottrina ed i responsi della giurisprudenza, i dati dell'esperienza e le più vive ed insistenti esigenze del commercio, noi portiamo fiducia di avere provveduto efficacemente al progresso economico dell'Italia nostra, alla quale se per avventura si venisse ora presentando un Codice commerciale sparuto e manchevole e quasi diremmo pietrificato tra le angustie del Codice francese del 1807, se così adoperato si fosse per soverchia timidità, certo è che sarebbesi incorsa una responsabilità gravissima, imperciocchè ben si avrebbe il diritto di chiedere il perchè ci fosse mancato l'animo di recare ad atto quelle migliori ed incontestate riforme che vennero man mano rinsanguinando i Codici delle più colte ed avanzate nazioni. »

Mentre dunque nella petizione si taccia il Codice italiano di stare nelle angustie del Codice francese, la relazione che il Ministero pubblicava col Codice nostro, vanta anzi di avere emancipato il Codice novello dalle angustie del Codice di commercio francese, e di averlo informato ai principii della moderna civiltà e del moderno progresso.

D'altra parte il Codice di commercio vigente nelle Provincie Venete non abbraccia tutte le parti di un completo Codice di commercio, imperocchè del Codice germanico fu pubblicato in quelle provincie il 1, 2, 3 e 4 libro, e fu omesso il 5, che tratta del *Diritto marittimo*.

Di più il Codice di commercio germanico non tratta la materia dei fallimenti; sicchè il Codice vigente nel Veneto manca di due importantissime materie, cioè di quella dei fallimenti, e di quella sul diritto marittimo; per cui eziandio da questo lato, quand'anche il Codice italiano non toccasse a quella perfezione a cui aspirano i petenti, sarebbe pure sempre un progresso, inquantochè abbraccia tutte le materie di un completo Codice di commercio.

D'altra parte poi, il bisogno dell'unificazione legislativa è tale che non si può esitare a pubblicare il Codice italiano anche nelle provincie Venete, onde tutta l'Italia abbia un solo Codice di commercio; quindi per queste brevi considerazioni, la Commissione vi fa la proposta che riguardo a questa petizione si passi all'ordine del giorno puro e semplice.

Senatore Pasini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pasini. Straniero agli studi della giurisprudenza, non potrei certamente dir nulla in contrario alle osservazioni dell'onorevole signor Relatore della Commissione; debbo per altro far osservare che essendomi parecchie volte trovato in conferenza con molti distintissimi avvocati delle Provincie Venete, ed anche di Lombardia, li ho trovati quasi tutti unanimi

nel riconoscere che il Codice di commercio introdotto da pochissimi anni nelle provincie Lombardo-Venete era un Codice che merita molta considerazione, ed aveva su certi principali punti introdotto importantissime riforme, segnatamente nella parte che riguarda le lettere di cambio, la quale sicuramente è preferibile a quella che trovasi nel Codice di commercio francese, ed anche a quella del Codice italiano.

Io non potrei aggiungere di più, perchè, ripeto, sono affatto estraneo a questi studi; ma l'eccellenza del Codice di commercio, non dico austriaco, ma alemanno, nella parte relativa alle lettere di cambio, io la posso incontrastabilmente asserire.

Senatore **Chiesi**, *Relatore*. Io non ho colle mie parole inteso di fare

Senatore **Pasini**. Mi permetta l'onorevole Relatore che aggiunga ancora una parola.

Nelle Provincie Lombardo Venete, l'Austria non aveva mai introdotto il suo antico Codice di commercio ch'essa stessa riconosceva per quelle Provincie meno adatto, e vi aveva per molti anni lasciato in vigore il Codice di commercio francese, che era stato colà pubblicato fin dal tempo del Regno d'Italia, per cui noi, in materia commerciale siamo stati, per così dire, retti dalle leggi francesi per molti anni ancora dopo che era caduto il Regno d'Italia. Il nuovo Codice di commercio dell'Austria non fu introdotto se non dopo l'attivazione della Lega doganale tedesca per dare a tutti gli Stati appartenenti alla Lega, specialmente nella parte relativa alle lettere di cambio, una medesima legislazione. Alla compilazione di questo Codice, ed alla nuova legge cambiaria concorsero molti eminenti giuriconsulti di cui ricordo soltanto il Mittermayer e parecchi Professori di Monaco e delle altre Università tedesche, cosicchè si possono riguardare queste nuove leggi non come austriache ma come alemanne.

Mi spiace di non poter entrare in più minuti particolari, perchè, come ho già detto, sono affatto estraneo a questa materia.

Senatore **Chiesi**, *Relatore*. Io non ho punto inteso di muover critica al Codice vigente nelle Provincie Venete che se si vuole chiamerò Codice non austriaco, ma germanico, perchè realmente con sanzione sovrana del 17 dicembre 1862 fu pubblicato nelle Provincie Venete il Codice germanico, meno però il quinto libro.

Solamente ho detto che le ragioni espresse nella petizione colla quale appunto si movevano vagamente critiche al Codice italiano, non potevano essere accettate. Quanto poi al Codice germanico, io ne ho quel sommo rispetto in cui lo tengono tutti coloro i quali professano la meritata stima ed ammirazione per la coltissima nazione germanica e pei suoi Codici.

D'altra parte ho pure osservato che la parte del Codice germanico pubblicato nella Venezia non abbraccia tutta la materia, perchè vi furono pubblicati solamente quattro libri, e rimase esclusa la materia del diritto marittimo; di più nello stesso Codice germanico non

fu aggiunto il trattato dei fallimenti, di modo che in quelle provincie rimangono fuori del Codice di commercio queste due parti importanti, regolate da sparse leggi speciali.

Per siffatte considerazioni ho detto che la Commissione non poteva aderire alla petizione, e proponeva per conseguenza l'ordine del giorno puro e semplice; ma non ho inteso voler muover critica di sorta contro il Codice germanico.

Senatore **Farina**. Il Codice germanico stava sul tavolo della Commissione quando compilò il Codice di commercio d'Italia; e la discussione si aggirò specialmente sulla materia relativa alle cambiali; ma mentre coloro che lodano il sistema germanico credono che vi siano grandi miglioramenti, questi pretesi miglioramenti meditati, e profondamente discussi dalla Commissione nominata per la compilazione del Codice di commercio attuale, non apparvero tali.

Le disposizioni nostre furono adottate perchè più conformi al complesso delle nostre commerciali abitudini; mentre non è a credersi che il commercio si faccia come prescrive la legge a priori: il commercio vive delle sue abitudini e fra noi esso non si prestava che pochissimo ai pretesi miglioramenti che si sono voluti introdurre dalla Confederazione cambiaria germanica.

Il preteso miglioramento principale o almeno quello che venne maggiormente lodato è quello relativo alle lettere di cambio che si vollero trasformare in una specie di biglietti circolanti di Banca.

In questo sistema si vennero a riconoscere tanti inconvenienti pratici che credo che finiranno per essere abbandonati nella stessa Germania.

Presidente. Se nessuno domanda la parola

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. L'ho chiesta per dire che le osservazioni dell'onorevole Senatore Farina mi paiono di natura da dover assicurare tutti coloro i quali amano che sia tenuto conto nel Codice italiano dei progressi che ha fatti la legislazione; ma non è men vero che esista una specie di opinione che non so quanto sia fondata; che cioè nelle riforme che si sono praticate nella legislazione del Regno d'Italia non solo non si sia tenuto conto, ma neppure si abbia avuto la menoma idea di quei miglioramenti e di quelle riforme che erano state introdotte in varii dei paesi che ora fanno parte di questo Regno.

Si è creduto e si crede tuttavia, particolarmente nelle Provincie Venete, che abbia regnato un esclusivo culto di un dato sistema nei Codici che si sono promulgati e che formano ora l'insieme della legislazione, ossia il Codice italiano; si è creduto che non vi era stata una discussione tale che potesse valutarci come elemento di pregio per la legislazione, la quale era uscita da questa riforma. Si può discutere grandemente sopra materie particolari, come osservava

l'onorevole Senatore Farini; la materia cambiaria più di ogni altra è suscettibile di questa discussione. Ma se, non ostante queste disposizioni che si incontrano altrove in materia cambiaria si è di preferenza seguito un sistema diverso, non è già una prova che non si sia avuta cognizione di quelle disposizioni. Io non parlo del Codice di commercio come persona che abbia avuto parte alla sua discussione: conosco però una parte degli uomini che attesero a questo lavoro, e l'opinione che me ne sono formata è che essi non sono certamente estranei a veruna delle parti della scienza commerciale, talmente da potersi credere che non avessero la menoma idea dei cambiamenti, per esempio, introdotti nelle lettere di cambio, nel sistema della legislazione germanica, secondo il quale certamente la lettera di cambio non va soggetta a certi rigori di disposizioni che servono di norma ai Tribunali del Regno d'Italia.

Non intendo dire che sia incensurabile l'opinione che prevalse che i vantaggi cretutisi ravvisare in tali innovazioni bilanciassero i pericoli che ne venivano in conseguenza. Qualunque sia l'opinione che si possa avere su tal particolare, egli è certo almeno che nelle riforme da cui è risultato nel Codice di commercio attualmente in vigore non si è tralasciato di aver riguardo agli usi delle diverse parti d'Italia. Certamente questa idea di seguire di preferenza gli usi italiani, i quali hanno un certo fondamento nella natura stessa del paese, ha prevalso sopra l'idea di associarsi a ragionamenti scientifici per i quali, forse, alcune disposizioni sembrano di un rigore un po' pedantesco; ma si è creduto certamente che tutto quello che era di vera utilità per le diverse provincie italiane non dovesse essere considerato come cosa indifferente.

Così, per citare un esempio, parlando dei biglietti a ordine si fece oggetto di una sezione particolare dei biglietti a ordine in derivate, i quali sono in uso ed in circolazione nelle provincie meridionali.

Dunque quello che si è cercato certamente dall'insieme del Codice apparisce essere stato il maggior vantaggio del commercio italiano.

Senatore **Cadorna**. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Senatore **Pinelli**. Vi possono essere state delle provincie le quali per trovarsi agglomerate ad un movimento qual era quello del commercio germanico, abbiano meglio potuto apprezzare quei vantaggi che erano inerenti ad un tal movimento retto con una legislazione diversa da quella qui in vigore: questo però non toglie che il Codice di commercio che ne racchiude le norme, ossia il Codice di commercio italiano, possa considerarsi come frutto di matura discussione.

Presidente. La parola è al signor Senatore Cadorna.

Senatore **Cadorna**. Io prego il Senato a voler considerare se, in occasione di una petizione, sia possibile discutere il merito relativo di due Codici: a me

pare impossibile; si potrebbe discutere anche quindici giorni.

Son d'avviso che le considerazioni che possono muovere il Senato a dare il suo voto riguardo ad una petizione non possano dipendere da un apprezzamento dei due Codici; ma da altre considerazioni politiche riguardanti l'opportunità di sospendere l'esecuzione di un Codice, ed altre di questa natura: considerazioni importanti ma generali, le quali escludono ogni discussione sulle parti di ciascuno dei Codici.

Sicuramente, se si dovesse entrare in un apprezzamento dei Codici, ci sarebbe da dir molto e dall'una e dall'altra parte. Domanderei quindi che la discussione fosse chiusa e si passasse alla votazione.

Senatore **Castelli E.** Qual'è la proposta della Commissione?

Senatore **Chiesi, Relatore**. L'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. La proposta della Commissione è l'ordine del giorno puro e semplice: chi approva l'ordine del giorno puro e semplice si alzi.

(Approvato)

Farò noto il risultato dello squittinio per la nomina dei signori Questori.

Uno solo avrebbe avuto la maggioranza assoluta, ed è il signor Senatore Spinola; gli altri che hanno avuto il maggior numero di voti sono i signori Senatori:

De' Gori . . .	18
Ginori-Lisci . . .	12
Strozzi Luigi . . .	8
Bartolommei . . .	7
Capriolo . . .	6
De Gregorio . . .	5
Gamba . . .	2
Cambray-Digny . . .	2

Poi i signori Senatori Melegari, Miniscalchi, Amari professore e Martinengo Giovanni ebbero un voto ciascuno.

Dunque sarebbe eletto un solo dei Questori nella persona del signor Senatore Tommaso Spinola.

Domani si procederà alla nomina dell'altro Questore, ben inteso qualora il Senatore Spinola accetti il mandato.

Ora, mi rimarrebbe ad interrogare il Senato sull'ordine del giorno di domani. Il nostro Regolamento non permette che si ponga in discussione un progetto di legge prima che siano trascorse 48 ore dalla distribuzione della relazione.

Se il Senato consentisse di derogare alquanto a questa parte del suo Regolamento, io porrei all'ordine del giorno per domani alcuni progetti di legge importanti, e che tanto al Ministero quanto al Parlamento preme vadano senza ritardo in vigore.

Questi progetti sono:

1. Costruzioni al Porto Corsini di Ravenna del quale venne dal Governo domandata l'urgenza;
2. Trattato di commercio e navigazione coll'Austria;

3. Convenzione postale pure coll'Austria;

4. Costituzione del Banco di Sicilia.

Queste quattro leggi, quando il Senato non faccia opposizione, io le metterò dunque all'ordine del giorno di domani. Lunedì poi si entrerà naturalmente nella discussione del bilancio passivo...

Una voce. Due giorni soli?...

Presidente. Di più non è possibile; lunedì non è che il giorno 29, ed abbiamo altri due giorni, il 30 ed il 31...

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo G. Ma, domando io, come si possono discutere i bilanci in due giorni?

Presidente. Nel giorno 31 bisognerebbe che i bilanci fossero votati.

Senatore Martinengo G. Faccio osservare che non è per anco distribuita la relazione dei bilanci...

Presidente. Sarà distribuita domani.

Senatore Martinengo G. Anche distribuendoli domani, avremo solo tre giorni per leggerli, esaminarli e votarli. A me pare questo un procedere del potere esecutivo assai poco conveniente verso il primo Corpo dello Stato. Si è ripetuto tante volte questo lagnò, ed io mi faccio, e credo con ragione, anche questa volta a replicarlo, e trovo che questa è una vera sconvenienza.

Presidente. Io non credo dover giustificare nessuno. Però faccio presente al Senato che il potere esecutivo aveva presentato alla Camera elettiva i bilanci in tempo opportuno e che essa ha creduto, nella sua saviezza, di impiegare un certo tempo nello studio e nella discussione di questi bilanci, massime che a lei spetta la priorità in tali discussioni.

Appena però sono stati votati, furono mandati immediatamente al Senato, e non vi fu, per così dire, la dilazione di mezz'ora.

Il potere esecutivo ha con molta sollecitudine invitato la Presidenza a convocare il Senato per la loro presentazione. Infatti furono comunicati domenica, e lunedì furono radunati i signori Senatori per la loro presentazione in seduta pubblica. Una volta presentati, si procurò di accelerare questa bisogna il più che fosse possibile, poichè la Commissione delle finanze, appena presentati i bilanci, si è immediatamente raccolta e non ha cessato da un assiduo lavoro nell'esaminarli.

Senatore Pallieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallieri. Il progetto di legge per l'approvazione del bilancio passivo ci fu presentato dal Ministero nella tornata di lunedì 22 corrente. La Commissione di finanza si adunò immediatamente dopo tale seduta, come or ora diceva l'onorevolissimo nostro Presidente; e talmente si occupò del bilancio, che il suo Relatore poté ieri rimettere alla tipografia del Senato il commessogli lavoro. La composizione tipografica fu

celeremente eseguita; ci vollero poi alcune ore per la correzione delle bozze di stampa; ma tuttavia di questa sera stessa, o in ogni caso domattina, prima che i signori Senatori siensi svegliati (*ilarità*), si potrà distribuire la relazione. Restano dunque, per esaminar questa relazione, ancora tutto il giorno di domani, quello di domenica e più della metà del lunedì.

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo G. Io non intesi certamente di far reclami contro la nostra Commissione di finanza, che so benissimo quanto sia solerte nei suoi lavori, ed alla quale anzi io debbo fare ringraziamenti. Non è men vero però che la posizione del Senato è deteriorata in faccia al pubblico, dappoichè è evidente che se esso dovesse introdurre la menoma modificazione nei bilanci, ci troveremmo nel caso accaduto recentemente, quando cioè si trattò dell'esercizio provvisorio, che cagionò grande scompiglio.

Io mi lagnò che i bilanci non vengano presentati in tempo perchè il Senato possa esaminarli con tutta la libertà d'azione necessaria. Non ne darò ad alcuno la colpa, ma so e dico che la nostra posizione è peggiore.

Senatore Pallieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallieri. Intendo solo di dire che l'onorevole Senatore Martinengo vedrà dalla relazione della Commissione di finanza che essa non ha espresso sentimenti diversi da quelli ch'egli ha manifestati.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Io appoggio la proposta che i bilanci sieno messi all'ordine del giorno per lunedì. Non vi è dubbio che la posizione fatta al Senato si può dire intollerabile; ma il Senato deve a se stesso di usare tutta la solerzia possibile per compiere l'esame dei bilanci medesimi in tempo utile. Se poi non riuscirà nel suo intento, la colpa sarà di chi sarà. (*Benissimo, segni d'approvazione.*)

Presidente. Se nessuno fa opposizione, s'intenderà che all'ordine del giorno di domani, deviando dalla norma stabilita dal Regolamento, sieno posti i seguenti progetti di legge:

Opere al Porto Corsini di Ravenna; trattato di commercio e di navigazione, e trattato postale coll'Austria; costituzione del Banco di Sicilia, e finalmente votazione per la nomina del secondo Questore; e all'ordine del giorno di lunedì s'intendono posti i bilanci passivi dello Stato.

Faccio osservare ai signori Senatori che pochissimi di essi mancavano oggi al numero legale, e mentre si era andato a cercarne qualcuno onde potere effettuare le votazioni a squittinio segreto, altri molti partirono, per cui anche giunti que'primi, il numero totale dei presenti fu di assai diminuito.

La seduta domani si aprirà alle ore 2.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2)